



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

N° 24/2025

CONCESSIONE PLURIENNALE (2025-2026-2027-2028-2029) OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il 05.02.2025 prot. n.1757 dal Sig. FEOLA Claudio, nato a Portoferraio (LI) il 25.08.1975 e residente a Campo nell'Elba (LI) in Via per Portoferraio n.1019, in qualità di legale rappresentante della società Bagni Pineta di Feola Claudio & C. s.a.s., P.I. 01183810496, titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "BAR PINETA", sito nella zona del parco pubblico Pineta adiacente al Lungomare Nomellini,

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 10.06.2020, con la quale viene espresso parere favorevole al rilascio del presente atto, ai sensi dell'art.2 comma 4 del regolamento comunale sopra citato;

Visto il parere espresso in merito dall'Area di Vigilanza, prot. n.2126 del 12/02/2025 "favorevole";

SI CONCEDE

come da planimetria allegata:

- l'occupazione di mq. 307,11 - (Foglio 19 mappale 1033) di suolo pubblico posto nella frazione comunale di Marina di Campo, zona della Pineta adiacente Lungomare Nomellini per la durata di 5 anni a decorrere dal 24/02/2025 e fino al 31/12/2029 - Categoria seconda - per la seguente destinazione: a servizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande all'insegna "Bar Pineta" con posizionamento di pedane, magazzini, cabine spogliatoio, bagno per portatori di handicap, docce, deposito attrezzature per primo soccorso, posizionamento di ombrelloni e sdraio,

il Comune:

- si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni;
- non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione;

il concessionario è obbligato:

- a rispettare le dimensioni dichiarate nella domanda al fine di garantire la libera circolazione;


- a rendere visibile l'occupazione anche nelle ore notturne, con particolare riferimento agli ingombri della sede viaria,
- a prestare la massima attenzione alla pavimentazione in cui insiste la richiesta di occupazione senza alterare la struttura del suolo impegnandosi alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
- a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose,
- a mantenere pulita e ordinata la zona di suolo pubblica concessa,
- a mantenere l'apertura dell'esercizio commerciale per almeno il 74% del periodo concesso ancorché frazione di anno (art.27 c.5 Reg. per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria).

Il presente atto non costituisce titolo edilizio all'installazione di manufatti che necessitano di procedure autorizzative presso i competenti uffici comunali.

Il presente atto è soggetto al relativo canone secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 31/03/2021 e dalla deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 21/02/2024, che fissa le relative tariffe per il corrente anno.

Campo nell'Elba, 24 febbraio 2025

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Dr. Stefano SERVIDEI



Il sottoscritto/a FEOLA CLAUDIO nato/a a PONTOFERRATO ()
 il 25/8/75 dichiara di aver ritirato l'originale in data 24/3/25

24/3/25

Stefano Servidei